



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 3-1/2022 P.U. promosso da:

[REDACTED]
assistiti dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 13 settembre 2022 da [REDACTED];

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Graziella Cianfrone, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente e che i debiti per i quali si chiede la ristrutturazione risultano contratti per interesse consumeristico, fuori della attività commerciale anche in passato esercitata;

che pertanto alcun effetto esdebitatorio può realizzarsi, in presenza delle condizioni per l'accesso, rispetto ai debiti diversi da quelli di natura personale;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 16.11.2022, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a



cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice; dato atto che, con nota depositata il 12 dicembre 2022, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che le osservazioni mosse dal creditore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e INPS per crediti iscritti a ruolo riscossione che riferiscono a debiti diversi rispetto a quelli oggetto del programma di ristrutturazione proposto, inerendo attività commerciale dei ricorrenti;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 192.643,79, di cui:

- Comune di Santa Maria Imbaro 2.260,00
- Agenzia delle Entrate – Riscossione 1.950,57
- Soget - Tributi locali 1.847,14
- Regione Abruzzo - Tassa automobilistica regionale 1.766,21
- UBI Banca – Mutuo Ipotecario 110.973,00
- UBI Banca – Mutuo Ipotecario 55.445,00
- UBI Banca – Chirografo 6.367,00
- Forniture Sasi 1.055,26
- Spese Condominiale – Chirografario 2.930,04
- € 3074,40 per spese dell'Organismo e € 4978,72 per legale che portano l'intera esposizione debitoria ad € 192.643,79

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 17 anni come da rimodulazione intervenuta a seguito di richiesta del GD mediante il versamento di una rata mensile di € 450,00 :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati ipotecario nella misura del 40%;
- i crediti chirografari nella misura del 10%;

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 3.74,40 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili *“i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) saranno corrisposti in n. 2 rate di pari importo con riparto previsto il 31.12.2023 e 31.12.2024
- 2) pagamento integrale del legale che ha assistito i ricorrenti per € 4.928,72 che sarà corrisposto in n. 2 rate di pari importo con riparti il 31.12.2023 e 31.12.2024



3) pagamento nella misura del 40% del creditore privilegiato ipotecario UBI BANCA SPA e SOGET con pagamenti fino al 31.12.2038 e previsione di interessi sulla dilazione;

4) pagamento nella misura del 10% dei creditori chirografari con pagamenti fino al 31.12.2039 considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che le osservazioni mosse possono essere superate in ragione della non ricomprensione dei crediti opposti in quelli oggetto di ristrutturazione, come attestato dal gestore;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCI);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 13 settembre 2022 da [REDACTED]

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Graziella CIANFRONE, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;



DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a

la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa GRAZIELLA CIANFRONE

Lanciano, li 22/12/2022

Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso

